



C I T T A ' D I V I G E V A N O

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 29/07/1994
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/1999
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2000
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2002
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24/10/2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/04/2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2008

**CAPO I
NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 7 - Modalità di applicazione della tassa
- Art. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

**CAPO II
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

- Art. 9 - Definizioni
- Art. 10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 11 - Modalità di definizione delle classi di contribuenza

**CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI
ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI**

- Art. 12 - Classi di contribuenza

**CAPO IV
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI
ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

- Art. 13 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Art. 14 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 15 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

**CAPO V
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 16 - Agevolazioni speciali
- Art. 17 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

**CAPO VI
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

**CAPO VII
PROCEDURE E SANZIONI**

- Art. 19 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Art. 20 - Accertamento e riscossione
- Art. 21 - Mezzi di controllo
- Art. 22 - Sanzioni

**CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l' esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell' Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 14/7/92, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/82 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Entro il 31/12/94 il sopraddetto Regolamento dovrà essere adeguato alle normative previste dalla L. R. 21/1993: Regolamento comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cos come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Il Comune, quale ente impositore, non soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per attività stessa.

5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:

- a) di una quota pari al 2 % nei fabbricati con tre o più alloggi;
- b) di una quota pari al 5 % nei fabbricati con solo due alloggi.

Art. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

Art. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti art. 8 D.P.R. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa dovuta anche quando nella zona in cui attivata la raccolta dei rifiuti situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa dovuta in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera 500 mt.

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insufficienza dei motivi di diffida, il tributo ridotto nei seguenti termini:

- a) del 20% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- b) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

Art. 8

Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie - sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti i

- locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
- b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero.

2. Riduzioni delle superfici:

- a) per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art. 66 comma 1 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507;
- b) per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili.

3. Criteri per le agevolazioni - nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in grave disagio sociale ed economico;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

4. Criteri per le esclusioni - sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 9

Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica.
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
- I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- b) Coefficiente medio di produttività specifica.
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- c) Indice di produttività specifica.
Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
- d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal consiglio comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.
Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa R.S.U.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

f) Coefficiente di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto e indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

Art. 11

Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto, nonché da una certa aggregazione per il tipo di attività.

2. Ciascuna delle classi di contribuenza è caratterizzata da:

- a) Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs) rappresenta un valore medio di produttività della classe i -esima il quale è sempre espresso in Kg/mq/anno.
- b) Indice di produttività specifica della classe ($ipsr$) con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media: $ipsr = qcs/qm$

3. Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti ($ipsr$) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$T_s = Cmg \times Ipsr \times Iqs$$

dove: T_s è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, $Ipsr$ è l'indice di produttività specifica della classe, Iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

Art. 12

Classi di contribuenza

1. Le classi e le tariffe vigenti sono stabilite nell'allegato C che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Art. 13

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualunque uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
- c) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- d) balconi e terrazze scoperte;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti per attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i) porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed a deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi attività di culto (cori, cantorie, sacrestie e simili).

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti delle attività produttive, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali per quantità complessive superiori a Kg/mq/anno 30,00 ai sensi del Regolamento di disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani art.2 punto b) commi b.1), b.1.1), b.1.2.1), b.1.2.2), approvato con Deliberazione Consiliare n. 88 del 14 luglio 1992;
- b) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate al deposito di tali rifiuti.
- b.1) in relazione all'attività dei meccanici di automobile o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile dell'insediamento, con eccezione:
 - ◆ della superficie occupata da ponti e fosse destinate alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;
 - ◆ della superficie destinata a deposito di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni sub a) devono presentare al servizio Tributi, entro il mese di Febbraio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il quantitativo di rifiuti complessivamente prodotti e smaltiti/recuperati nell'anno precedente. Qualora vengano accertate le condizioni di detassazione, la stessa decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno di presentazione della domanda. Sarà cura del Servizio Tributi procedere all'eventuale richiesta di documentazione attestante l'esistenza delle condizioni risultanti da autocertificazione. L'esenzione verrà concessa esclusivamente se dall'esame dei formulari risulta smaltito/recuperato un quantitativo di rifiuto superiore a 30 Kg/mq/anno.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni sub b) devono presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le porzioni di superficie interessate dalla detassazione, nonché copia delle fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati.

La detassazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 14

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta le aree sono così calcolate:

- a) sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- b) sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

Art. 15

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 16

Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Dirigente del Settore Servizi Sociali;
- b) esenzione per i locali e le aree occupate da organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del volontariato, da cooperative Sociali iscritte nella sezione Cooperazione sociale del registro prefettizio di cui al D.Lgs. 14/12/1947 n. 1577 e successive modifiche e alle associazioni/organizzazioni di ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, Associazioni d'Arma.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 17

Riduzioni tariffarie per attività produttive,
commerciali e di servizi

A tutti gli operatori economici che dimostrino di avere effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq. annuo di cui alla tabella A, voce "Valore da applicare", sarà riconosciuto un rimborso percentuale come da tabella B.

Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente alla Piazzola di raccolta gestita dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio nonché quelli conferiti a smaltitori e raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al recupero.

Al fine di godere dell'agevolazione gli operatori economici devono presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno al Servizio Tributi, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.

Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà ad un rimborso per la quota percentuale spettante, da effettuarsi sul ruolo relativo all'anno cui si riferisce la documentazione prodotta.

CAPO VI
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 18

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree).
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare anche contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico nonché quelle poste in opera per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO VII
PROCEDURE E SANZIONI

Art. 19

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione
e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo:

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione stata presentata.

Art. 20

Accertamento e riscossione

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. La riscossione spontanea della tassa smaltimento rifiuti viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente mediante versamenti su conto corrente postale intestati alla tesoreria.

4. L'importo del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 del presente articolo è iscritto in apposito elenco a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93.

5. Gli importi sono riscossi in n. 2 rate, a seguito dell'invio da parte dell'Ente di apposito prospetto esplicativo e allegato bollettino, con un intervallo di almeno 5 mesi tra la prima e la seconda scadenza. In caso di mancato pagamento entro l'ultima rata, l'importo è riscosso in unica soluzione, previo invio di apposito sollecito. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi, come determinati dall'apposito

regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

6. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

7. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati è determinato in Euro 5,00.

Art. 21

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura o destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall' art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 22

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Tabella rimborsi in percentuale

% su Kg/mq anno - allegato A		% rimborso su tassa pagata
da	15 fino a 19,9	9
da	20 fino a 24,9	12
da	25 fino a 29,9	15
da	30 fino a 34,9	18
da	35 fino a 39,9	21
da	40 fino a 44,9	24
da	45 fino a 49,9	27
da	50 e oltre	40

Allegato B

Tabella produzione complessiva rifiuti per attività economiche

Attività per comuni	Min	Max	Valore da applicare
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	4,39
2 Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,00
3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4,20	4,90	4,55
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,20	7,21	6,71
5 Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,16
6 Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,52
7 Alberghi con ristorante	9,85	13,45	11,65
8 Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,32
9 Case di cura e riposo	8,20	10,22	9,21
10 Ospedali	8,81	10,55	9,68
11 Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	10,62
12 Banche ed Istituti di credito	4,50	5,03	4,77
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	9,85
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	11,93
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,61	5,77
16 Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	11,74
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere estetista	8,95	12,12	10,54
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	7,62
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	10,25
20 Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	5,33
21 Attività artigianali con produzione beni specifici	4,50	8,91	6,71
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	62,32
23 Mense, birrerie, amburgherie	39,78	52,55	46,17
24 Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	42,00
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	19,61
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	17,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	75,66
28 Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	17,64
29 Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	42,74
30 Discoteche, night club	8,56	15,68	12,12

Allegato A

Città di Vigevano

TARIFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Cat.	Destinazione
01 - Locali destinati ad uso abitazione	
21 - abitazioni prive di servizi igienici 50%	
02 - Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, assicurazioni, banche, redazioni quotidiani e periodici, uffici asserviti ad attività commerciali in genere, uffici pubblici e parastatali, stazioni ferroviarie limitatamente alle parti in muratura o stabilmente coperte, uffici delle USSL e strutture ospedaliere pubbliche in genere, case di cura private limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali, laboratori di analisi mediche e cliniche	
03 - Negozi e relative pertinenze di generi alimentari, supermercati: superfici di lavorazione e banchi di vendita di gastronomia, salumeria, macelleria etc., bar, caffè, osterie, pasticcerie, latterie, ed esercizi in genere dove non si consumano vivande cucinate, mercato coperto alimentari	
23 - parti all'aperto 50%	
04- Negozi al minuto e relative pertinenze di generi non alimentari, parrucchieri, estetisti, chioschi, edicole, grandi magazzini, supermercati, grandi complessi commerciali con vendita al minuto e ingrosso, alberghi, pensioni, ostelli e simili, mercato coperto non alimentari	
05- Locali destinati ad uso stabilimenti, magazzini industriali, laboratori, magazzini artigianali, magazzini e depositi coperti di merci di qualsiasi natura commerciabili all'ingrosso con esclusione di fiori ed alimentari, impianti sportivi limitatamente alle parti in muratura, lavanderie, tintorie, librerie, cartolerie, neg. filatelia, antiquariato, tende e tessuti, mense aziendali, campeggi, rimesse di roulottes, distributori di carburante limitatamente alle parti in muratura o coperte da pensiline, autolavaggi, associazioni patriottiche, combattentistiche, politiche, sindacali, culturali, religiose ed enti morali senza scopo di lucro	
06- Collegi, convitti, caserme, depositi all'aperto di qualsiasi natura, tettoie e capannoni aperti a qualsiasi uso adibiti, aree scoperte di distributori di carburante, cantine, solai, rustici e box di abitazioni private, autorimesse, esposizioni di qualsiasi natura (senza vendita)	
26 - cantine di abitazioni prive di servizi igienici 50%	
07- Ristoranti, pizzerie, trattorie, locali di ristoro ed esercizi in genere dove si consumano vivande cucinate, negozi di frutta, verdura e pesce, fioristi, supermercati: banchi di vendita frutta, verdura e fiori, mercato coperto pesci, frutta, verdura e fiori.....	
27 - parti all'aperto inferiori a 6 mesi 50%	
08 - Locali destinati a cinematografi, teatri, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli ricreativi limitatamente ai locali dove non si consumano vivande cucinate	
28 - parti all'aperto inferiori a 6 mesi 50%	
09 - Case di riposo private, parcheggi all'aperto con custodia a pagamento.....	
29-Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, private parificate e materne non comunali.....	
10 – Magazzini generali con annessa sezione doganale	
11 - Autosaloni di auto e moto.....	
12 – Locali di esclusiva vendita di beni ingombranti con grandi superfici > 350 mq	